

REGOLAMENTO DI ATENEO DEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 1

1. Il Comitato per lo Sport Universitario, previsto dall'art. 32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, è composto:
 - a) dal Rettore, o da suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) da due membri designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.);
 - c) da due studenti designati dal Consiglio degli Studenti;
 - d) dal Direttore Generale, o da un suo delegato, che svolge le funzioni di segretario.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni. I componenti designati non possono essere eletti più di due volte consecutivamente.
3. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati, il C.U.S.I. e il Consiglio degli Studenti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni.
4. La mancata designazione dei rappresentanti di una componente non pregiudica la regolare costituzione del Comitato, purché il numero dei restanti membri non sia inferiore alla metà più uno dei componenti.

Art. 2

1. Il Comitato sovrintende ai programmi di sviluppo delle attività sportive e alla loro realizzazione ed agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi sulla base di un "Piano annuale delle attività" corredato dal relativo "Piano Finanziario"; definisce di intesa con gli Enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 3

1. Rientrano nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria:
 - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire, nel quadro di una formazione globale dello studente, la partecipazione del maggior numero di studenti universitari, ai quali dovrà essere garantito, nei limiti delle strutture disponibili, l'accesso agli impianti sportivi;
 - b) l'organizzazione di attività sportiva di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni sportive;
 - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

Art. 4

1. Ogni anno, nel mese di giugno, il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno successivo ed approva il programma finanziario.

2. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.

Art. 5

1. La realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidati, mediante convenzione, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. La convenzione prevede anche la disciplina dell'attività sportiva su base locale, nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari.

Art. 6

1. Alle spese relative ai programmi di sviluppo si provvede con i fondi stanziati dal MIUR, a fronte della presentazione da parte del Comitato del programma delle attività sportive con il relativo piano finanziario.

Art. 7

1. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma una volta all'anno. Può inoltre essere convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.
2. L'atto di convocazione ordinaria, contenente l'ordine del giorno, è inviato per posta elettronica almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno vengono inoltrati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
3. Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale. I verbali firmati dal Presidente e dal segretario devono essere raccolti e conservati per ordine cronologico. Copia dei verbali viene trasmessa al Presidente del CUS Perugia.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 9

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla Statuto dell'Ateneo ed alla normativa vigente.

Art. 10

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.